



UNIONE NAZIONALE OPERATORI MASCALCIA

CODICE DEONTOLOGICO

MANISCALCO

U.N.O.M.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

INTRODUZIONE

I DIECI PRINCIPI GUIDA

RESPONSABILITA' DEL MANISCALCO

Art. 1

-

- Verso gli equini

Art. 2

-

- Verso i clienti

Art. 3 – 4

-

- Responsabilità dei clienti verso il maniscalco

Art. 5

-

- Verso il pubblico

Art. 6 - 9

-

- Verso i colleghi

Art. 10 - 12

-

- Durante un praticantato/tirocinio

Art. 13

-

- Verso i dipendenti

Art. 14

-

- Nei confronti della legge

Art. 15

-

- Trattamento dell'equino

Art. 16

-

- Complicanze professionali

Art. 17 - 18

-

- Comportamento in caso di insoluti

Art. 19

ATTIVITÀ PROMOZIONALE E CONTRATTI PRIVATI

Art. 20 - 21

RAPPORTI CON I MEDIA

Art. 22

MANTENIMENTO DEGLI STANDARD PROFESSIONALI

Art. 23 – 28

RELAZIONE CON I COLLEGHI

Art. 29 – 33

ATTI NON DI MASCALCIA

Art. 34

ALBO MANISCALCHI UNOM

Art. 35

INADEMPIENZE ETICO-PROFESSIONALI

Art. 36 -38

PROCEDURE DISCIPLINARI UNOM

Art. 39

COMMISSIONE DI INDAGINE

Art. 40

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Art. 41

INTRODUZIONE

Il presente codice etico e deontologico è stato redatto traendo spunto dallo stesso codice dedicato al maniscalco inglese *“A ferrier’s guide to professional contact”*.

Si tratta di un insieme di regole comportamentali e tecnico procedurali il cui rispetto rappresenta, per il maniscalco iscritto all’UNOM, condizione indispensabile al mantenimento del proprio “status” associativo.

Di fatto proprio il rispetto del presente codice e del regolamento dell’UNOM concretizzano e testimoniano l’assoluta garanzia di qualità del maniscalco UNOM rispetto al maniscalco generico agli occhi dei fruitori del servizio e del mondo esterno alla mascalcia in genere.

Il codice non è un ulteriore regolamento stringente e penalizzante che quindi è finalizzato a creare ulteriori difficoltà agli associati, ma traccia di fatto l’ambito in cui risulta ortodosso operare correttamente a garanzia proprio degli iscritti.

Le regole così tracciate, definite e formalizzate sono un chiaro ed importante supporto e punto di riferimento comportamentale per gli associati. Il beneficio immediato è rappresentato dalla conseguente chiarezza della condotta comportamentale e tecnico-procedurale corrette che rappresentano base essenziale per una sempre maggiore qualificazione della categoria e tutela degli operatori.

La definizione sia di un regolamento che del presente codice ha permesso di stabilire un proficuo rapporto di partnership con una compagnia assicurativa di riferimento che, confortata da regole formali e precise, è in grado di formulare offerte commerciali estremamente vantaggiose, sia sotto il profilo dei costi che dei margini di copertura assicurativa.

E’ chiaro che il codice, pur valendo esclusivamente per il maniscalco associato all’UNOM, trattandosi dell’unico documento esistente in materia nel nostro Paese, acquista una certa valenza per tutta la mascalcia nazionale in caso di eventuali contestazioni e/o procedimenti di natura legale.

In tale contesto l’UNOM, attraverso il suo regolamento, il presente codice e gli organi societari interni deputati allo scopo, è anche in grado di dirimere, in forma autonoma, eventuali ostilità dovessero verificarsi tra gli iscritti per una risoluzione “non conflittuale” della discussione.

Nello stesso tempo l’UNOM, attraverso i propri strumenti, compreso il presente codice, è in grado di fornire all’autorità giudiziaria gli elementi informativi tecnici di competenza ai fini della corretto esame di eventuali cause di natura civile e penale.

Nella sintesi il presente documento rappresenta “la linea” che il maniscalco UNOM deve seguire per avere la certezza di operare sempre in ottemperanza ai migliori standard comportamentali e tecnico-professionali, linea che sarà oggetto di costanti aggiustamenti in aderenza agli sviluppi normativi ed alla crescita del settore.

I DIECI PRINCIPI GUIDA

I tuoi clienti hanno il diritto di aspettarsi che TU:

1. faccia del benessere del cavallo il tuo primo scopo, con la costante ricerca di osservare la migliore e più appropriata attenzione sia per il cavallo, oggetto della tua opera, che per la sicurezza che deve caratterizzare il Tuo ambiente di lavoro;
2. ti assicuri che tutti i cavalli, oggetto della tua opera, siano trattati adeguatamente e con il massimo rispetto;
3. nel tempo mantenga e continui a sviluppare le tue conoscenze ed abilità professionali adeguandole costantemente allo sviluppo delle conoscenze e delle tecniche procedurali;
4. contribuisca a tenere alta la reputazione della pratica della mascalcia;
5. riconosca con obiettività ed equilibrio i limiti della tua esperienza e competenza tecnica;
6. sia onesto e quindi meritevole di fiducia;
7. favorisca e tuteli sempre una buon rapporto con i tuoi clienti, guadagnandone la fiducia, rispettandone i pareri e che tu caratterizzi questo favorevole rapporto con la massima riservatezza;
8. favorisca e ti adoperi a mantenere ottimale le buone relazioni con i tuoi colleghi maniscalchi e con i medici veterinari in genere;
9. risponda prontamente, pienamente e cortesemente alle eventuali critiche e/o reclami e/o richieste di chiarimenti da parte di terzi e dell'UNOM;
10. conosca, capisca ed adempia ai doveri dettati dalla legge, dal regolamento e dal codice etico dell'UNOM.

RESPONSABILITA' DEL MANISCALCO

Art.1

Diritti e doveri vanno di pari passo.

Da ogni attività lavorativa auto regolata ci si attende accessibilità, responsabilità e trasparenza.

Tutta la legislazione che disciplina le varie professioni è progettata per soddisfare queste esigenze e per tutelare l'interesse Pubblico garantendo un elevato livello di istruzione e di esperienza arricchiti da integrità morale e correttezza professionale.

Le responsabilità verso gli equini

Art.2

Il maniscalco UNOM deve:

- a. essere a conoscenza delle principali nozioni di anatomia, fisiologia ed etologia equine quale prezioso bagaglio culturale, indispensabile per poter praticare nel migliore dei modi l'attività del maniscalco e potersi rapportare efficacemente con il medico veterinario;
- b. trattare tutti gli equini adeguatamente, ponendo quale primo obiettivo la tutela del loro benessere nel pieno rispetto della vigente normativa;
- c. adottare la miglior assistenza e le migliori procedure per alleviare all'equino i potenziali disagi che possono derivare dalle attività di ferratura;
- d. mantenere in buone condizioni il proprio equipaggiamento da lavoro, incluse le forge mobili, le botteghe e le officine fisse;
- e. garantire il proprio pronto intervento urgente, allorquando opportuno o necessario, e/o per modificare o correggere un lavoro precedentemente fatto;
- f. garantire l'adeguato aggiornamento professionale nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'UNOM.

Il maniscalco UNOM non deve:

- a. attuare ogni azione di non chiara ed oggettiva utilità;
- b. applicare forme di contenimento eccessivo dell'equino e/o ogni forma di coercizione dolorosa;
- c. omettere di contattare o far contattare dal proprietario, un Medico Veterinario, nella situazione in cui sia invece tecnicamente opportuno
- d. essere negligente;
- e. iniziare un lavoro su un equino, se si ritiene che le condizioni dello stesso (per esempio il forte temperamento o le sue precarie condizioni di salute e/o lo scarso ammansimento/addestramento dello stesso) rappresentano un "handicap" per la previsione di un esito positivo della prestazione o sono tali da poter compromettere la Sicurezza e/o la salute del quadrupede e/o del maniscalco ed/o altrui persona, animale o cosa.

Le responsabilità del maniscalco verso i clienti

Art.3

Il cliente, in questo contesto, è colui il cui equino è stato ferrato o pareggiato dal maniscalco nelle ultime dieci settimane e non è noto che sia diventato cliente di un altro maniscalco.

La prestazione di servizi di maniscalchia crea un rapporto giuridico tra maniscalco e cliente nell'ambito del quale i maniscalchi devono:

- a. garantire che le informazioni fornite siano chiare sui dettagli pratici, sulle modalità di contatto reciproco, sui servizi, sui prezzi, sulla copertura assicurativa e sulle procedure da osservare in caso di eventuali reclami;
- b. rispondere alle richieste dei clienti nel minor tempo possibile; non ci sono tempistiche prescritte ma i fattori da considerare per ridurre i tempi sono:
 - i mezzi e la facilità con cui il cliente e/o il maniscalco possono essere contattati;
 - l'urgenza, la natura e la tipologia della richiesta;
 - la disponibilità di entrambi le parti;

- c. impiegare le proprie abilità e conoscenze professionali con la maggiore razionalità possibile;
- d. mantenere e sviluppare le proprie capacità professionali, seguendo convegni, congressi e corsi utili a questo scopo osservando i requisiti minimo sanciti dall'UNOM;
- e. non agire su un equino senza la presenza del proprietario o di chi ne fa le veci, a meno di un precedente e chiaro accordo.
- f. mantenersi sempre strettamente nell'ambito delle proprie competenze, salvo per l'obbligo di fornire il primo soccorso di emergenza in assenza di professionalità più qualificate;
- g. fare presente al cliente quando vi è necessità di una consulenza o di un consulto con un professionista o tecnico esterno.
- h. lavorare in collaborazione con il Medico Veterinario, quando vi è la necessità/opportunità;
- i. assicurarsi che il collaboratore con cui eventualmente si lavora, sia propriamente formato ed adeguatamente supervisionato;
- j. riconoscere che il cliente ha sempre la libertà di scelta;
- k. non eseguire una prestazione tecnica richiesta dal cliente allorché la stessa non trova convincimento del maniscalco e/o non si basi su una prescrizione di un medico veterinario;

Art.4

Il rapporto maniscalco/cliente deve essere improntato su fiducia e rispetto reciproco. All'interno di questo rapporto il maniscalco deve:

- a. mantenere l' assoluta riservatezza e disponibilità in favore del cliente, a meno che lo stesso non tenda ad andare in una direzione conflittuale con la tutela del benessere del cavallo; il rapporto maniscalco/cliente è fondato sulla fiducia, e in circostanze normali, un maniscalco, non deve rivelare a terzi le informazioni relative ad un cliente o il loro equino. Tale obbligo si estende anche ai dipendenti del maniscalco;
- b. trattare il cliente con rispetto, e cortesia come ad esempio arrivare puntuale agli appuntamenti concordati o avvisare il cliente di ogni ritardo imprevisto;
- c. produrre dettagliati documenti fiscali e conti economici

- d. ove possibile, dare sempre un adeguato periodo di tempo al cliente relativamente all'avviso di un'eventuale interruzione del rapporto professionale.

I proprietari chiedono spesso al maniscalco di prendere dal box, legare e liberare l'equino prima e/o dopo il servizio del maniscalco sull'equino stesso. I maniscalchi non sono tenuti ad assumere tali competenze, ma se le accettano devono essere consapevoli di assumersi anche i rischi che ne derivano. (I maniscalchi sono invitati a verificare con i loro assicuratori, se la propria polizza assicurativa li tutela anche quando operano su equini in assenza dei loro proprietari.)

Le responsabilità dei clienti verso il maniscalco

Art. 5

Il maniscalco si deve assicurare che i clienti siano a conoscenza delle responsabilità qui di seguito elencate.

E' responsabilità del cliente:

- a. fornire un ambiente di lavoro pulito ed asciutto dove l'equino possa stare in piedi, con una buona luce e una superficie anti-scivolo;
- b. rendere disponibile un punto sicuro dove l'equino possa essere legato tramite "longhina" (esempio: anello di sicurezza);
- c. dare protezione da pioggia, vento ed eventuali cattive condizioni atmosferiche;
- d. disporre di finimenti adeguati ed in buono stato manutentivo (come "capezza" e "longhina") per poter contenere il cavallo durante le operazioni del maniscalco;
- e. assistere competentemente e offrendo piena disponibilità il maniscalco, qualora egli lo richieda.

Il cliente dovrebbe anche:

- a. assicurare che l'area di lavoro del maniscalco sia sicura, sia per il maniscalco che per l'equino;

- b. assicurarsi che l'equino sia abituato ad essere maneggiato e, se il caso lo dovesse richiedere, avvicinare un altro animale per farlo tranquillizzare. Nel caso di un equino indisciplinato, il cliente o chi ne fa le veci, deve accordarsi con il maniscalco, sulle modalità con cui praticare il suo contenimento;
- c. un maniscalco ha il diritto di rifiutare di ferrare un equino, o di interrompere la ferratura dello stesso, se ritiene che per procedere potrebbe compromettere la propria sicurezza, quella degli altri, o quella dell'equino stesso;

Le responsabilità del maniscalco verso il pubblico

Art. 6

Il maniscalco ha un ruolo importante in termini di informazione e tutela in materia di benessere animale.

Il maniscalco UNOM deve:

- a. saper cooperare con i colleghi e gli altri professionisti, quando il caso lo richiede;
- b. promuovere un'attività di "horse management" adeguata;
- c. usare il proprio status professionale per fornire al pubblico solo informazioni verificate;
- d. avere la capacità di comprendere appieno le prescrizioni del medico veterinario.

Art. 7

Il maniscalco può accettare o rifiutare ogni persona come proprio cliente, tenendo conto però dell'obbligo di intervenire sempre e comunque nel caso che il benessere dell'equino sia in pericolo o in situazione di emergenza.

Art. 8

Tutte le manifestazioni pubbliche di mascalcia e/o ferratura devono essere eseguite secondo standard elevati e non devono indurre discredito della professione.

Art. 9

Il maniscalco durante la propria attività non può operare se in stato di salute precaria che ne può compromettere la prestazione e/o dopo assunzione di una quantità di bevanda alcolica che possa incidere sulla qualità della prestazione.

Le responsabilità del maniscalco verso i colleghi professionisti

Art. 10

Occorre ricordare che un buon rapporto tra maniscalchi stessi e tra essi ed i medici veterinari, migliora la reputazione di entrambe le professioni e concorre a garantire la migliore azione di tutela del benessere degli animali.

Art. 11

Il maniscalco deve:

- a. aver cura di comunicare tutte le informazioni concernenti all'equino ai colleghi che ne dovessero acquisire la responsabilità;
- b. riferire le informazioni di interesse precedenti, responsabilmente e fedelmente;
- c. se intende pubblicizzare la propria attività, farlo in modo professionale e in linea con la legislazione vigente;
- d. osservare gli standard professionali nella conduzione dei rapporti economici.

Art. 12

Il maniscalco non deve:

- a. parlare o scrivere, riguardo all'operato di qualsiasi collega e/o di un medico veterinario, in modo discreditannte e dispregiativo;
- b. scoraggiare il cliente a cercare di avere una seconda opinione da un altro maniscalco o professionista terzo;

- c. permettere consapevolmente a chiunque di praticare mascalcia illegalmente;
- d. aiutare e/o essere complice di chiunque pratici la mascalcia illegalmente;
- e. consigliare o costringere una persona a praticare la mascalcia illegalmente.

Responsabilità durante un Praticantato/Tirocinio

Art. 13

Durante il praticantato o tirocinio, l'apprendista deve lavorare sotto la vigilanza di un maniscalco esperto UNOM, qualificato secondo gli standard minimi sanciti dall'UNOM. Il maniscalco che vigila è responsabile per la qualità del lavoro dell'apprendista e del suo comportamento professionale.

Il maniscalco esperto accreditato, a proprio giudizio, opererà la propria supervisione adeguandola al livello capacitivo di ogni apprendista.

Attuerà cioè:

- a. *Supervisione alta.* Il maniscalco esperto accreditato vigila in prossimità dell'apprendista, non può allontanarsi dalla stanza o il luogo dove l'apprendista sta lavorando. Utilizza la forgia e controlla attentamente l'operato dell'apprendista.
- b. *Supervisione media.* Il Maniscalco esperto accreditato è nelle vicinanze, negli stessi locali e può essere raggiunto facilmente e velocemente, sia dall'apprendista, sia dal cliente.
- c. *Supervisione bassa.* Il maniscalco esperto accreditato, concorda il piano di lavoro con l'apprendista, dopodiché l'apprendista può lavorare da solo, in libertà di iniziativa.

Durante la fase di apprendistato il maniscalco titolare supervisore è responsabile dell'operato del proprio apprendista. L'apprendista può operare unicamente sotto il controllo diretto del maniscalco titolare.

Responsabilità verso i dipendenti

Art. 14

I dipendenti, inclusi gli apprendisti, devono essere trattati in modo giusto e ragionevole, nel rispetto della vigente normativa, senza discriminazioni e rispettando i loro contratti di assunzione.

Le responsabilità del maniscalco nei confronti della legge

Art. 15

I maniscalchi UNOM devono conoscere e rispettare la legislazione e la regolamentazione pertinente alla professione del maniscalco, essa in Italia è rappresentata da:

- Regio decreto 31 maggio 1928 , n. 1334 : Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (G.U. Serie Generale, n. 154 del 04 luglio 1928);
- LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU n. 22 del 26-1-2013) Ministero della Sanità Decreto 03 maggio 1994 Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie. (G.U. Serie Generale, n. 108 del 11 maggio 1994)

Oltre ai:

- Regolamento aggiornato UNOM
- Codice etico dell'UNOM.

I maniscalchi UNOM devono sapere che potranno essere coinvolti, come testimoni o periti, in contenziosi giuridici ,civili e penali.

Quando è richiesto un parere su un equino che è oggetto di reclamo, il maniscalco deve sempre assicurare imparzialità ed oggettività.

Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare una valutazione del rischio dei loro locali, e tutti i maniscalchi sono invitati a farlo.

Quei maniscalchi che impiegano personale sono tenuti ad ottemperare a tutte le incombenze proprie del “datore di lavoro” ai fini della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

A tal proposito l’UNOM consiglia vivamente ai propri iscritti di dotarsi di apposita polizza assicurativa per RC ed a tutela dei rischi aziendali.

Trattamento dell’equino

Art. 16

La pratica della maniscalchia in Italia è limitata dal regio decreto del 1936 , a coloro che hanno superato un esame al termine di un corso per maniscalchi. Il maniscalco iscritto all’UNOM si impegna a rispettare le competenze tecniche, i limiti operativi, le modalità di formazione ed aggiornamento del maniscalco UNOM così come descritti nel dettaglio nel regolamento UNOM ben sapendo che lo stesso fissa parametri più stringenti e severi rispetto alle norme esistenti.

Fanno eccezione al citato limite:

- a.** i medici veterinari;
- b.** una persona durante la fase di formazione se accompagnata da un istruttore riconosciuto UNOM;
- c.** un apprendista/tirocinante durante la fase di praticantato se accompagnato da un maniscalco UNOM;
- d.** lo studente di medicina veterinaria sotto controllo di un medico veterinario o di un maniscalco UNOM .
- e.** una persona che sta prestando un primo soccorso d’emergenza ad un equino in assenza di persone più qualificate per lo scopo.

Le responsabilità del maniscalco, in caso di complicanze professionali

Art. 17

Anche al fine di prevenire e/o evitare contestazioni e/o critiche sull’operato da parte del proprietario del cavallo, i maniscalchi UNOM, nei confronti del cliente, devono sempre :

- a. incoraggiarli a discutere apertamente ogni problema riguardante la mascalcia ed il proprio cavallo;
- b. osservare un approccio comprensivo ed empatico e non un atteggiamento “a priori” difensivo e negatorio; .
- c. comunicare costruttivamente ed evitare problemi di ogni tipo che possano derivare da un’ insufficiente o negativa comunicazione.

I maniscalchi dovrebbero adoperarsi per garantire che si discuta il piano di ferratura con il cliente, che le discussioni siano chiare ed idonee a garantire che i concetti espressi siano stati recepiti e risultino inequivocabili, dando al cliente ogni opportunità di prendere parte a pieno titolo alle discussioni e quindi alle decisioni.

Le spiegazioni devono prevedere l’uso di un linguaggio per quanto possibile non estremamente tecnico e complicato.

E’, consentito al maniscalco di non prestare più la propria opera sui cavalli di un cliente con il quale non avviene la piena condivisione del proprio operato. In tal caso il maniscalco si comporterà come specificato al successivo Art. 19.

Art. 18

Inoltre , i maniscalchi UNOM devono:

- a. Rispondere prontamente e in modo costruttivo ad ogni richiesta da parte dell’UNOM fornendo tutti gli elementi di informazione richiesti e ritenuti utili a chiarire argomenti inerenti ad eventuali critiche e/o accuse e/o denunce presentate contro di loro direttamente e/o per il tramite di entità terze.
- b. Essere pronti a spiegare e giustificare la propria condotta ed a rendere conto per qualsiasi azione professionale intrapresa nel corso della propria attività

La mancata o tardiva risposta all’UNOM e/o a chicchessia determinerà comunque un’ accusa di “cattiva condotta del maniscalco”.

Comportamento in caso di insoluti

Art. 19

Quando una prestazione rimane insoluta, il maniscalco ha il diritto di richiedere un pagamento per la fornitura di servizi e di porre la questione nelle mani di UNOM e/o di avviare un procedimento civile.

Nel caso di contribuenti persistentemente lenti nei pagamenti e/o cattivi debitori, ove il maniscalco intenda interrompere il rapporto professionale con il cliente, lo stesso maniscalco è tenuto ad informare per iscritto il cliente debitore dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Se informata UNOM provvederà per quanto di propria competenza a contattare il cliente in fallo e successivamente ad informare le eventuali associazioni tecniche cui lo stesso aderisce (fise, ecc) al fine di tutelare il maniscalco associato e tentare una soluzione non conflittuale dei sospesi.

ATTIVITA' PROMOZIONALE

E CONTRATTI PRIVATI

Art. 20

L'attività promozionale dovrebbero fornire adeguate informazioni circa la natura e la portata dei servizi che un maniscalco fornisce. Queste informazioni dovrebbero includere:

- a. nome e ragione sociale dell'attività;
- b. indirizzo e dettagli contrattuali per una rapida comunicazione;
- c. qualificazioni professionali ottenute e livello UNOM di appartenenza;
- d. numero di registrazione agli elenchi UNOM
- e. partita Iva od Ente istituzionale di appartenenza;
- f. tutti i termini e le condizioni relativi alla propria attività tra cui la definizione di un orario di servizio, gli eventuali accordi, per esempio, relativi alla modalità di prenotazione di una data prestazione e/o di attuazione di interventi urgenti al di fuori dei normali orari di servizio;.

- g. l'esistenza di qualsiasi garanzia non imposta per legge;
- h. prezzo del servizio, dove il prezzo è predeterminabile;
- i. le caratteristiche principali del servizio, se non già ben evidenti tramite il contesto.

Tutte le info devono essere date in modo chiaro e disambiguo, in buon anticipo rispetto alla stipula di un eventuale contratto.

Publicità

Art. 21

I maniscalchi sono incoraggiati a rendere note qualifiche professionali ufficialmente riconosciute di cui sono eventualmente in possesso.

Tutta la pubblicità ed il materiale pubblicitario, devono essere legali, decenti, veritieri e in linea con le direttive di legge.

Le pubblicità non devono portare in alcun modo, diretto od indiretto, discredito alla professione e non devono essere di carattere dispregiativo verso i colleghi e/o i medici veterinari.

LA VITA PUBBLICA E RAPPORTI CON I MEDIA

Art. 22

I maniscalchi possono dare un valido contributo alla promozione del benessere del cavallo e della propria attività prendendo parte alla vita pubblica, sia nella politica nazionale che locale, o in occasione di un eventuale proprio coinvolgimento mediatico (compresi stampa, televisione, radio o internet).

Nelle comunicazioni, i maniscalchi dovrebbero adoperarsi per garantire che qualsiasi affermazione sia di fatto corretta, distinguendo chiaramente tra l'opinione personale o di credo politico ed i fatti accertati.

Essi dovrebbero essere attenti a non esprimere o sottintendere che qualsiasi punto di vista personale sia condiviso da un organismo professionale e/o da terzi senza averne avuto preventiva autorizzazione.

MANTENIMENTO DEGLI STANDARD **PROFESSIONALI**

Art. 23

Tutte le fucine mobili e fisse devono essere sicure per il personale, i clienti e gli equini. Esse devono essere adeguatamente attrezzate ed idonee a supportare i servizi offerti nella pratica.

Art. 24

Si consiglia vivamente che il maniscalco UNOM sia dotato di una copertura assicurativa adeguata alle proprie esigenze. La copertura minima consigliata è per:

- a. responsabilità civile;
- b. incidenti causati sull'equino;
- c. incidenti causati dall'equino durante il suo affidamento al maniscalco;
- d. incidenti sulla propria persona con successiva inabilità;
- e. indennità legale;
- f. responsabilità dei dipendenti (dove appropriato).

Sviluppo Professionale Continuo

Art. 25

I maniscalchi sono tenuti ad alimentare costantemente la loro preparazione professionale, mantenendosi aggiornati con lo sviluppo delle conoscenze in materia di maniscalchia. I crediti di educazione continua possono testimoniare il fatto che il maniscalco professionista si aggiorni. Il fatto che un Maniscalco UNOM non si attenga all'aggiornamento minimo previsto dall'Unione per due anni consecutivi determina la non accettazione della richiesta di rinnovo annuale di iscrizione. La constatazione oggettiva di una mancata attività di aggiornamento professionale, può essere utilizzata contro il

maniscalco, in un eventuale causa civile a supporto di un'accisa per imperizia professionale.

Art. 26

I datori di lavoro UNOM dovrebbero incoraggiare e facilitare la partecipazione del proprio personale ai programmi di formazione ed aggiornamento richiesti e proposti da UNOM.

Art. 27

Maniscalchi UNOM di nuova immatricolazione devono cercare sostegno e assistenza da parte di colleghi più esperti fino a che non sono sicuri della propria capacità di fornire un servizio professionale completo.

Art. 28

E', consentito al maniscalco di non prestare più la propria opera sui cavalli di un cliente con il quale non addivene alla piena condivisione del proprio operare. In tal caso il maniscalco si comporterà come specificato al precedente Art. 17.

RELAZIONI CON I COLLEGHI

Parlare o scrivere di colleghi al di fuori della pratica

Art. 29

Nessun maniscalco dovrebbe parlare o scrivere in modo dispregiativo di un collega ad una terza persona, poiché l'effetto è quello di minare la fiducia del pubblico nella professione. Questo, tuttavia, non si applica alle prove fornite in un tribunale di diritto e nei casi in cui negligenza professionale o di comportamento possono essere coinvolti e, se nell'interesse della giustizia, tutti devono essere in grado di parlare liberamente.

Controversie e collaborazioni tra maniscalchi

Art. 30

Nell'interesse di tutta la professione, i maniscalchi sono invitati a compiere ogni sforzo per risolvere le loro controversie con il dialogo e la comunicazione diretta. Questo può comportare una procedura informale come la mediazione o conciliazione in cui una persona indipendente viene scelta dalle parti per aiutarli a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. Né un mediatore né un conciliatore ha il potere di imporre una soluzione. In caso comunque di controversie tra maniscalchi associati all'UNOM, gli stessi, prima di intentare una causa civile hanno l'obbligo di tentare la risoluzione del conflitto in seno all'UNOM. Ove il tentativo fallisca gli interessati potranno rivolgersi alla magistratura civile.

Art. 31

Tutti i maniscalchi dovrebbero riconoscere quando un caso è al di fuori della propria area di competenza e di essere pronti a fare riferimento a un collega più competente e/o qualificato. Chiedere un secondo parere non è un segno di debolezza o di inferiorità, anzi!. Le consultazioni correttamente disposte miglioreranno la reputazione di entrambe le parti, agli occhi del pubblico e del proprietario. I maniscalchi dovrebbero essere consapevoli che il cliente ha il diritto di chiedere un rinvio o secondo parere. In tali casi, il contatto iniziale dovrebbe essere fatto dal maniscalco di fiducia o dal veterinario.

Collaborazioni con il medico veterinario

Art. 32

I maniscalchi dovrebbero fare ogni sforzo per discutere i casi personalmente con i medici veterinari evitando di operare sulla base di informazioni trasmesse da terzi non qualificati.

Le competenze del maniscalco UNOM sono descritte nel dettaglio dal regolamento UNOM.

Quando un veterinario richiede una particolare prestazione ad un maniscalco, questa dovrebbe essere specificata tramite contatto personale o meglio tramite prescrizione scritta.

Rilevare clienti

Art. 33

Sebbene sia il maniscalco che il cliente abbiano libertà di scelta, per una questione di cortesia professionale e nell' interesse del benessere del cavallo in questione, un maniscalco non deve consapevolmente rilevare il cliente di un collega, senza informare il collega in questione. I maniscalchi non dovrebbero incoraggiare i clienti a lasciare un maniscalco a favore di se stessi o tentare di approfittare di accordi temporanei per guadagnare clienti.

ATTI NON CONSIDERATI DI MASCALCIA

Art. 34

Non rientrano fra le attività considerate di mascalcia:

- la rimozione di vecchi ferri con chiodi lenti, laddove non c'è l'intenzione di ripristinare la ferratura;
- la limatura della muraglia esuberante in zoccoli non ferrati per evitare lesioni dello zoccolo;

Il pareggio dell'unghia, considerata la delicatezza della prestazione, è attività di mascalcia che può essere svolta unicamente dal maniscalco qualificato.

ALBO DEI MANISCALCHI UNOM

Art. 35

L'UNOM ha l'autorità di rimuovere dall'albo degli iscritti qualsiasi maniscalco associato che:

- a. si è iscritto fornendo informazioni false di qualsiasi natura;
- b. sia stato condannato per aver compiuto crudeltà verso gli animali;
- c. sia colpevole di seri atti di cattiva condotta professionale sulla base delle insindacabili valutazioni della commissione di disciplina dell'UNOM;
- d. non abbia operato nel rispetto del regolamento dell'UNOM e del codice etico.

INADEMPIENZE ETICO-PROFESSIONALI

Art. 36

Cattiva condotta professionale

Le circostanze di cattiva condotta professionale sono così varie che non si possono catalogare tutte. In generale, una violazione minore sia comportamentale che tecnico professionale potrebbe non essere necessariamente riferita a "colpa grave". E' invece colpa grave scadere in ripetute infrazioni lievi o minori o violare anche una sola volta in modo importante il presente codice. La gravità della violazione è sancita in forma insindacabile dalla commissione di disciplina che può procedere in forma autonoma all'acquisizione delle dovute informazioni sull'accaduto od avvalersi di una commissione d'inchiesta nominata dal Consiglio direttivo.

Condotta non eticamente corretta

Art. 37

La condotta eticamente non corretta può essere ravvisata nei confronti di altri maniscalchi, di veterinari e/o di proprietari di cavalli, clienti e o tecnici del settore. Tale tipo di scorrettezza non configura la “colpa grave”, ma in base alla sua gravità e/o ripetitività nel tempo determina lo scadimento del livello di fiducia nei confronti dell’iscritto che può essere radiato dall’Albo degli iscritti UNOM, su proposta della Commissione di disciplina e sanzione del Consiglio direttivo.

Negligenza Professionale

Art. 38

Si verifica quando un maniscalco registrato non è riuscito a dimostrare un grado di abilità adeguato al livello tecnico di appartenenza. Come è ovvio tale eventualità si può manifestare in seguito ad un danno provocato dal maniscalco durante la propria pratica.

In caso di danno è possibile che lo stesso sia riferibile a colpa grave in caso di intenzionalità e/o di grave inadempienza tecnica.

In caso di denuncia civile per danno il maniscalco UNOM ha il dovere di aggiornare l’UNOM sull’andamento della causa.

Al termine della stessa, in base alla sentenza e/o di quanto emerso nel procedimento, l’UNOM può procedere alla cancellazione del maniscalco dai propri elenchi o meno, sulla base delle valutazioni della commissione di disciplina.

PROCEDURE DISCIPLINARI UNOM

Art. 39

Le procedure disciplinari che si avviano sulla base di denunce firmate pervenute all'UNOM, prevedono:

- nomina di una commissione di inchiesta UNOM;
- eventuale coinvolgimento della Commissione di disciplina dell'UNOM;
- sanzione della commissione di disciplina;
- ratifica sanzione formale del Consiglio direttivo UNOM.

COMMISSIONE DI INDAGINE/INCHIESTA

Art. 40

La commissione di inchiesta dell'UNOM è nominata, "all'esigenza", e comprende un Membro del Consiglio direttivo, più almeno tre maniscalchi UNOM iscritti, dei quali almeno uno deve essere di 3° livello. Il compito della commissione è di capire attraverso indagini se esiste la presenza di cattiva condotta professionale, registrazione fraudolenta o prove di un reato inerente al maltrattamento animale. La commissione di indagine deve acquisire ogni informazione finalizzata a definire i fatti ed il contesto in cui gli stessi si sono verificati. La relazione finale produrrà un responso in base al quale il Consiglio potrà:

- archiviare il procedimento;
- rimandarlo alla commissione di disciplina.

La Commissione ai fini della redazione della relazione finale è tenuta a chiedere il parere di competenza alla Commissione Etica dell'UNOM.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 41

La commissione di disciplina dell'UNOM si compone di:

- un Presidente;
- n. 3 membri maniscalchi;
- n. 1 membro della Commissione etica;
- n. 1 membro procuratore praticante;

nominati dal Consiglio direttivo con cadenza triennale.

Nessuna persona che ha fatto parte della commissione d'indagine dovrebbe far parte della Commissione Disciplinare, nell'ambito dello stesso caso.

Se la commissione Disciplinare ritiene le accuse contro l'imputato provate e di una certa gravità, allora può ordinare che lo stesso sia rimosso dall'Albo UNOM e che la sua iscrizione al registro venga sospesa per un periodo determinato od indeterminato.

Qualsiasi imputato ha diritto di ricorso entro un mese dal ricevimento della notifica della sentenza del Consiglio.

Il ricorso verrà valutato dal Consiglio direttivo e dalla Commissione di disciplina ed il responso sarà inappellabile.